

Bolzoni S.p.A.

Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni

Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338

Relazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (prima convocazione) e 30 aprile 2014 (seconda convocazione), redatta ai sensi dell'art. 125-ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Podenzano, 13 marzo 2014

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti,
convocata per il giorno 29 aprile 2014**

Relazione del Consiglio di amministrazione
(art. 125-ter, T.U.F.; art. 72, Del. Consob n. 11971 del 14/5/1999)
sul punto n. 1) dell'ordine del giorno di parte straordinaria:

“Modifiche allo statuto sociale, principalmente, anche se non esclusivamente, per adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 120 del 12/07/11; conseguenti modifiche agli articoli 8, 14 e 22. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,
il Consiglio di amministrazione di BOLZONI S.p.A. (nel seguito “BOLZONI”, ovvero la “Società”) propone alcune modifiche statutarie all’Assemblea dei soci in sede straordinaria, fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2014, ed occorrendo in seconda, per il successivo 30 aprile.

Le modifiche proposte hanno la prevalente finalità di adeguare lo statuto alle disposizioni introdotte con la legge n. 120 del 12/7/2011, riguardanti il necessario equilibrio tra generi che gli Emittenti quotati devono rispettare nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Le proposte del Consiglio di amministrazione sono formulate in modo da recepire le prescrizioni indicate da Consob all’art. 144-undecies.1, del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999), secondo cui gli statuti devono stabilire:

- a) le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell’equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
- b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- c) le modalità affinché l’esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo Unico (D.Lgs 58/98).

Le altre modifiche proposte consistono invece in misure di semplificazione operativa ovvero volte a rendere più agevole la lettura della disciplina applicabile.

Si precisa che l’eventuale accoglimento delle modifiche statutarie proposte non determina diritto di recesso a sensi di legge e di statuto.

* * * * *

In conformità a quanto previsto in Allegato 3A - schema 3, delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, si presentano di seguito, per gli articoli 8, 14 e 22 dello statuto, interessati dalle proposte di modifica, rispettivamente il testo vigente ed il testo proposto, con evidenza delle variazioni.

La prima modifica proposta concerne l'art. 8, che disciplina le formalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 8</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da pubblicarsi nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Corriere della Sera".</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà contenere ogni indicazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>	<p>Articolo 8</p> <p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da pubblicarsi nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Corriere della Sera".</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà contenere ogni indicazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>

Una seconda serie di modifiche concerne l'art. 14, che disciplina il procedimento di nomina del Consiglio di amministrazione. Le modifiche proposte hanno lo scopo di recepire le disposizioni concernenti l'equilibrio di genere previste dalla legge per la sua composizione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati.</p> <p>Le liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.</p> <p>La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro</p>	<p>Articolo 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati.</p> <p>Le liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.</p> <p>La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro</p>

tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e

tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentino un numero di consiglieri pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati almeno pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e

<p>(ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;</p> <p>(ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.</p>	<p>(ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;</p> <p>(ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo fino a che non sia assicurata la</p>
---	---

<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del</p>	<p>composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera, nel rispetto delle proporzioni minime previste dalla legge e dai regolamenti in materia di riparto tra generi e nel rispetto del numero minimo di legge di consiglieri aventi i requisiti d'indipendenza, con le maggioranze di legge.</p> <p>In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero residuino candidati non in possesso dei necessari requisiti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura</p>
---	--

<p>numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>
---	---

La terza serie di modifiche concerne l'art. 22 dello statuto, che disciplina il procedimento di nomina del Collegio sindacale.

Analogamente a quanto sopra prospettato per l'articolo 14 a proposito della nomina del Consiglio di amministrazione, le modifiche proposte hanno lo scopo di contemperare anche per il Collegio sindacale le particolarità della nomina attraverso il voto di lista, con quelle di necessaria rappresentanza minima di ciascun genere, attraverso il coordinamento delle rispettive previsioni.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 22</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.</p> <p>Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, ciascun membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo ed almeno due membri del medesimo Collegio possono convocare l'Assemblea.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non</p>	<p>Articolo 22</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.</p> <p>Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, ciascun membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo ed almeno due membri del medesimo Collegio possono convocare l'Assemblea.</p> <p>Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non</p>

<p>possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.</p> <p>All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.</p> <p>Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p>	<p>possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.</p> <p>La composizione per generi del collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge al riguardo di tempo in tempo vigenti e comunque tanto i sindaci effettivi in carica quanto i sindaci supplenti devono rappresentare entrambi i generi.</p> <p>All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.</p> <p>Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.</p> <p>Ogni lista dovrà indicare almeno un candidato nella sezione dei sindaci effettivi ed almeno un candidato nella sezione dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Se formata da un numero di candidati superiore al numero minimo prescritto, ciascuna delle sezioni di ciascuna lista deve includere, ai primi ovvero unici due posti, candidati di genere diverso tra loro.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</p>
---	--

<p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, e mettendola a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p>	<p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento; le liste dovranno essere messe e mettendola a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento stabilite per tale eventualità, è ridotta alla metà.</p>
<p>La titolarità della quota di minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.</p> <p>Le liste così presentate devono essere corredate</p> <p>(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della</p>	<p>La titolarità della quota di minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.</p> <p>Le liste così presentate devono essere corredate</p> <p>(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di</p>

<p>percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>(ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e</p> <p>(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.</p> <p>Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p>	<p>partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>(ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e</p> <p>(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.</p> <p>Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri supplenti, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, alla necessaria sostituzione.</p> <p>Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della</p>
---	--

<p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli; - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista.</p>	<p>quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro dell'altro sindaco supplente.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli; - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, ovvero qualora i candidati come sopra individuati non siano in possesso dei necessari requisiti di genere per la regolare integrazione del collegio, e comunque nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista, salvo che, per il rispetto del vincolo di genere, non si renda necessario il subentro di altro sindaco</p>
---	--

<p>Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.</p> <p>Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p>	<p>supplente della stessa lista.</p> <p>Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13, sempre nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p>
--	--

* * * * *

Signori Azionisti,
alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Bolzoni S.p.A. [...]

delibera

di modificare gli articoli 8, 14 e 22 dello statuto sociale nei termini che seguono:

Articolo 8

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da pubblicarsi nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere ogni indicazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati.

Le liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentino un numero di consiglieri pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati almeno pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;*
- (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.*

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo fino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera, nel rispetto delle proporzioni minime previste dalla legge e dai regolamenti in materia di riparto tra generi e

nel rispetto del numero minimo di legge di consiglieri aventi i requisiti d'indipendenza, con le maggioranze di legge.

In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;*
- (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero residuino candidati non in possesso dei necessari requisiti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza e di genere prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.*

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, ciascun membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo ed almeno due membri del medesimo Collegio possono convocare l'Assemblea.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste

dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

La composizione per generi del collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge, al riguardo di tempo in tempo vigenti e comunque tanto i sindaci effettivi in carica quanto i sindaci supplenti devono rappresentare entrambi i generi.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Ogni lista dovrà indicare almeno un candidato nella sezione dei sindaci effettivi ed almeno un candidato nella sezione dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Se formata da un numero di candidati superiore al numero minimo prescritto, ciascuna delle sezioni di ciascuna lista deve includere, ai primi ovvero unici due posti, candidati di genere diverso tra loro.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento stabilite per tale eventualità, è ridotta alla metà.

La titolarità della quota di minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Le liste così presentate devono essere corredate

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;*
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e*
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista.*

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Qualora, con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri supplenti, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, alla necessaria sostituzione.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro dell'altro sindaco supplente.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;*
- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, ovvero qualora i candidati come sopra individuati non siano in possesso dei necessari requisiti di genere per la regolare integrazione del collegio, e comunque nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.*

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista, salvo che, per il rispetto del vincolo di genere, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista.

Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13, sempre nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

“L’assemblea straordinaria degli Azionisti di Bolzoni S.p.A. [...]

delibera altresì

di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari e/o opportuni per l’esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, della presente delibera e per apportare, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali al testo dello statuto sociale che fossero richieste dalle competenti Autorità per l’iscrizione al registro delle imprese.”

Podenzano, li 13 marzo 2014

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Emilio Bolzoni